Legge Bilancio 2026: tutte le misure fiscali in versione ufficiale tra rimodulazioni, rottamazioni, proroghe e crediti d’imposta

Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025): guida completa alle misure fiscali

Cosa trovate nell’articolo:
Rassegna organica delle principali misure fiscali e agevolazioni, con impostazione per “blocchi” e rimandi ai commi
Decorrenze e finestre temporali evidenziate (per evitare errori in consulenza e pianificazione)
Modalità di applicazione/fruizione (quando serve: compensazioni, utilizzi, condizioni)

Comunicazione Titolare Effettivo in scadenza. Agli Enti camerali il “prudente apprezzamento” di ogni

iniziativa utile ad agevolare gli obblighi di comunicazione

Con una nota del Mimit dell’11 aprile 2024 indirizzata alle CCIAA, confermato il termine dell’11 aprile 2024 per adempimento. Tuttavia, lo stesso dicastero lascia agli Enti camerali il “prudente apprezzamento” di ogni iniziativa utile ad agevolare gli obblighi di comunicazione.

Antiriciclaggio. Commercialisti, prorogare termine per la comunicazione al registro delle imprese della titolarità effettiva

Il TAR del Lazio ha dichiarato infondati i ricorsi su operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni.

Per la categoria “la riapertura dei termini dal 9 aprile ha un pesante impatto operativo sugli studi professionali. Troppo ravvicinata la scadenza dell’11 aprile”

Titolari effettivi. Il Tar del Lazio sospende l’operatività del registro

l Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione IV) con ordinanza n. 8083/2023, pubblicata il 7 dicembre 2023, ha sospeso l’efficacia del decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, recante: «Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva», pubblicato in G.U. – Serie Generale n. 236 del 9 ottobre 2023. Per la trattazione del merito del ricorso la prima udienza è fissata al 27 marzo 2024.

Titolarità Effettiva e Registro titolari effettivi. Dal Mef, Banca d’Italia e Uif nuove Faq

Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Banca d’Italia e l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia hanno pubblicato le domande frequenti (Frequently Asked Questions – Faq) sulla Titolarità Effettiva e il Registro titolari effettivi, volte a fornire agli operatori chiarimenti sull’identificazione del titolare effettivo e sulla comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva al Registro dei titolari effettivi, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. del 21 novembre 2007, n. 231

e del D.M. dell’11 marzo 2022, n. 55.

La sintesi del Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività (MiCA)

IL Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività (MiCA) riguarda:
obblighi di trasparenza e informativa per l’emissione, l’offerta al pubblico e l’ammissione di cripto-attività su una piattaforma di negoziazione;
l’autorizzazione e la vigilanza dei prestatori di servizi per le cripto-attività e degli emittenti di token di moneta elettronica e collegati ad attività;
il funzionamento, l’organizzazione e la governance degli emittenti e dei prestatori di servizi per le cripto-attività;
tutela dei possessori di cripto-attività e dei clienti dei prestatori di servizi;
misure per prevenire l’abuso di informazioni privilegiate, la divulgazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato.

Da Unioncamere le istruzioni sul deposito al Registro imprese del Titolare Effettivo da parte delle società

Dal 10 ottobre 2023 le imprese-persone giuridiche, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti giuridici affini ai trust devono comunicare entro 60 giorni i loro "titolari effettivi" agli uffici del Registro delle imprese delle Camere di commercio.

Considerando tale termine, la scadenza per la trasmissione delle domande è prevista per l'11 dicembre 2023.

Al fine di agevolare la corretta compilazione delle domande Unioncamere con l'ausilio delle Camere di commercio italiane ha predisposto un Manuale operativo, disponibile in allegato.

Questa prima versione del Manuale fornisce le informazioni di base per presentare la "prima comunicazione" della titolarità effettiva da parte dei soggetti sopra ricordati già costituiti alla data del 9 ottobre 2023, oppure costituiti in seguito.

Il testo riporta inoltre le notizie essenziali per comunicare la successiva variazione dei dati del titolare effettivo già iscritto.

Il Manuale è stato redatto sulla base delle interpretazioni fornite dal sistema camerale con riferimento alle articolate disposizioni dettate in materia dal Legislatore e potrà essere oggetto di successive modifiche/integrazioni a seguito di eventuali pareri specifici e/o chiarimenti espressi dai Ministeri competenti. La seconda parte del volume contiene le

schede analitiche e dettagliate per i vari adempimenti anagrafici.

Registro dei titolari effettivi. Al via l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni. Prima comunicazione entro l’11 dicembre 2023

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023, n. 236 il Decreto del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica – Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) – del 29 settembre 2023, che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.

Con la pubblicazione decorre il termine di 60 giorni per l’adempimento di prima iscrizione nella Sezione dei titolari effettivi del Registro Imprese da parte dei soggetti obbligati. Tale termine scadendo l’8 dicembre è di conseguenza posticipato al giorno 11 dicembre 2023.

In Gazzetta il recepimento della V direttiva antiriciclaggio e il Decreto fiscale

Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019, il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» e il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, recante: «Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del territorio e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.».

V direttiva antiriciclaggio: approvato in via definitiva il decreto legislativo

attuativo

Il Consiglio dei Ministri, di giovedì 3 ottobre 2019, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, nonché attuazione della direttiva 2018/843/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.

Antiriciclaggio. Differito il termine di applicazione delle regole tecniche emanate dal CNDCEC

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, preso atto della prossima emanazione di disposizioni di modifica del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 (normativa antiriciclaggio) in esito al processo di recepimento della Direttiva n. 2018/843 (cd. V Direttiva antiriciclaggio) nonché della recente diffusione dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo 2018 (la prima analisi nazionale emanata dopo l'entrata in vigore delle disposizioni introdotte dal Decreto legislativo n. 90 del 25 maggio 2017), ha deliberato, nel

corso dell’ultima seduta, di differire al prossimo 1 ° gennaio 2020 il termine a partire dal quale ritenere vincolanti per gli iscritti le Regole Tecniche emanate lo scorso gennaio ai sensi dell’art. 11, co. 2, del Decreto legislativo n. 231/2007.

Antiriciclaggio: diffuse le linee guida per i commercialisti

Il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ha approvato il documento “Linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela”, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del d.lgs. 231/2007 (come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90)”, redatto dai gruppi di lavoro: “valutazione del rischio”, “adeguata verifica” e “conservazione”.

Compro-Oro: le FAQ del Dipartimento del Tesoro sull’applicazione della nuova

normativa antiriciclaggio

Sono disponibili sul sito del Dipartimento del Tesoro chiarimenti (di seguito riportati) utili per il mercato della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati. I chiarimenti pubblicati rispondono a richieste pervenute in questo primo periodo di applicazione della normativa e riguardano le modalità di effettuazione dei pagamenti d'importo pari o superiore a 500,00 euro e gli obblighi gravanti sugli operatori professionali in oro che compiano operazioni di acquisito di oggetti preziosi usati da destinare alla fusione.

Antiriciclaggio. Arrivano le regole tecniche per i commercialisti

Approvate dal Consiglio nazionale le disposizioni attuative che saranno vincolanti tra sei mesi

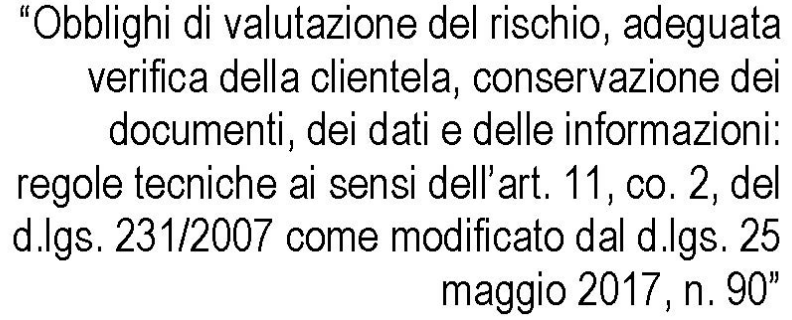

Riflettori puntati su valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e conservazione di documenti, dati e informazioni

Arrivano le regole tecniche per i commercialisti in materia di antiriciclaggio. Nella seduta del 16 gennaio, il Consiglio

nazionale della categoria ha approvato il documento ***"Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell'art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90"***. Il testo è stato redatto su Parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria del MEF del dicembre 2018.
Al fine di consentire agli iscritti l'apprendimento e la corretta applicazione delle regole tecniche, il Consiglio nazionale dei commercialisti promuoverà **nei prossimi sei mesi** specifiche **attività di formazione in modalità *e-learning***. Decorso tale periodo le regole saranno considerate **vincolanti** per gli iscritti.
In una informativa inviata agli Ordini territoriali, il Consiglio nazionale ricorda che l'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 231/2007 demanda agli organismi di autoregolamentazione il compito di elaborare e aggiornare regole tecniche attuative del D.Lgs. 231/2007, previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione.

Le regole tecniche, emanate dal Consiglio nazionale in qualità di organismo di autoregolamentazione, sono rivolte **agli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili** e hanno ad oggetto i seguenti obblighi antiriciclaggio:

- valutazione del rischio (artt. 15-16 D.Lgs . 231/2007);
- adeguata verifica della clientela (artt. 17-30 D.Lgs. 231/2007);
- conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (artt. 31, 32 e 34 D.Lgs. 231/2007).

Con riferimento alla **valutazione del rischio**, le regole tecniche attuano le previsioni normative inerenti all'obbligo

di valutare, da un lato, il rischio di riciclaggio connesso ai clienti e alle prestazioni professionali (già vigente dal 2007) e, dall'altro, l'esposizione al rischio di riciclaggio degli stessi soggetti destinatari della normativa, secondo la metodologia indicata dalla Commissione europea.

Le regole tecniche sulla **adeguata verifica della clientela**, anche semplificata e rafforzata, prestano particolare attenzione agli studi associati e alle società tra professionisti, nelle quali con le opportune cautele i relativi obblighi possono essere espletati in **modalità centralizzata**.

La **conservazione dei documenti, dati e informazioni** è disciplinata con riferimento sia alla modalità di adempimento cartacea che a quella informatica.

> *"Con questo documento – afferma il presidente nazionale della categoria, **Massimo Miani** – ci siamo impegnati a definire indicazioni che tutelino il più possibile i colleghi e ne semplifichino l'attività, ad esempio nell'ambito delle funzioni ausiliarie del giudice e nel caso del collegio sindacale non incaricato della revisione legale dei conti. Uno sforzo che abbiamo compiuto tenendo inevitabilmente conto degli spazi ristretti concessici da una legge che, come noto, giudichiamo comunque eccessivamente penalizzante per i professionisti in quanto ancora oggi troppo concentrata sugli adempimenti formali".*

Link al documento ***"Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell'art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90"*** . (Link esterno al sito web: www.commercialisti.it)

Modificata la normativa antiriciclaggio. Dalla “adeguata verifica” nuovi dati per Agenzia delle entrate e Guardia di finanza

Il Consiglio dei Ministri di oggi, mercoledì 16 maggio 2018, sotto la presidenza del Presidente Paolo Gentiloni, ha approvato, tra gli altri, un decreto legislativo, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2016/2258 recante modifica alla direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio» (Presidenza del Consiglio e Ministero dell’economia e delle finanze – esame definitivo).

Sanzioni per l’uso di assegni privi della clausola di non trasferibilità: vademecum del Mef

SPECIALE ANTIRICICLAGGIO

IL NUOVO CODICE ANTIRICICLAGGIO

Da oltre 10 anni con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 231/2007 (normativa antiriciclaggio), è sanzionato l'uso di assegni oltre una certa soglia privi della clausola di non trasferibilità. **L'attuale soglia, pari a 1.000 euro,** è stata introdotta a dicembre 2011 (D.L. 201/2011). Nonostante ciò, a seguito di segnalazioni risulta che continuano ad essere utilizzati assegni che non riportano tale clausola **pur essendo di importo maggiore di 1.000 euro**. Per questo si ritiene utile ricordare le regole vigenti in materia. Dal 2008 le banche non stampano più *carnet* di assegni senza la clausola di non trasferibilità. Tuttavia, se qualcuno dovesse trovarsi nel cassetto un vecchio blocchetto, può ancora utilizzarlo per trasferimenti di denaro di importo pari o superiore a 1.000 euro a patto che scriva di suo pugno "non trasferibile". Se l'importo è inferiore a 1.000 euro l'assegno può essere fatto circolare anche senza clausola. I casi venuti recentemente alla ribalta della cronaca hanno acceso i riflettori su questa tematica, a cui si lega il dibattito sul regime sanzionatorio quando la norma antiriciclaggio viene violata. Con il decreto legislativo 90/2017 le sanzioni sono state inasprite, in considerazione del fatto che il regime precedente era risultato scarsamente dissuasivo.

Dal 4 luglio 2017 è in vigore la sanzione da 3.000 a 50.000 euro per importi trasferiti da un minimo di 1.000 a un massimo di 250.000 euro. È stato verificato che, in alcuni casi, le sanzioni elevate possono colpire cittadini che in

buona fede hanno utilizzato assegni senza clausola di non trasferibilità. Per questo il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in linea con le osservazioni contenute in un parere parlamentare, sta valutando la possibilità di modificare il regime sanzionatorio recuperando la proporzionalità la tra l'importo trasferito e la sanzione. Dall'indagine condotta dal MEF per analizzare la consistenza del fenomeno è emerso che nessuna sanzione è mai stata ancora comminata ai sensi della nuova normativa e che, a fronte di 1.692 assegni contestati, gli incolpati hanno scelto, in 107 casi, di pagare l'oblazione che consente di concludere anticipatamente il procedimento sanzionatorio.

Assegni privi della clausola di non trasferibilità: vademecum

Assegni in bianco o senza clausola di trasferibilità Violazioni *ex* art. 49, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007 *dal 4 Luglio 2017 al 7 marzo 2018*			
	Numero assegni con importo pari o superiore a 1.000 euro oggetto di contestazione	**sanzioni irrogate**	**oblazioni pagate**
totale nazionale	1.692	0	107

OBLAZIONE = somma versata per chiusura anticipata del procedimento entro 60 gg dalla data di contestazione.

SANZIONE = importo versato al termine del procedimento, una volta attestata la violazione.

Ecco qualche informazione utile per saperne di più e capire come comportarsi.

Perché è vietato l'utilizzo di assegni senza la clausola di

non trasferibilità per importi pari o superiori a 1.000 euro ovvero di assegni privi dell'indicazione del beneficiario?

Un assegno trasferibile ovvero privo dell'indicazione del beneficiario è un titolo che, nella sostanza, è assimilabile ad un titolo al portatore ossia pagabile a vista a colui che lo esibisce per l'incasso. Ciò lo rende sostanzialmente equiparabile al contante e quindi sottoposto a limitazioni con finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio. Al contrario l'apposizione del nome del beneficiario e l'utilizzo della clausola di Non trasferibilità assicurano la piena tracciabilità della transazione.

Cosa fare se si posseggono ancora assegni privi della clausola di non trasferibilità?

La normativa antiriciclaggio impone alle banche e a Poste Italiane il rilascio di carnet di assegni (bancari o postali) muniti della clausola di non trasferibilità (articolo 49 comma 4 D.Lgs. 231/2007). E' possibile richiedere, per iscritto, alla banca o a Poste Italiane, il rilascio di moduli di assegni in "*forma libera*", ossia privi della suddetta clausola di non trasferibilità. Per ogni modulo di assegno richiesto in forma libera è dovuta, da parte del richiedente, un imposta di bollo di euro 1,50.

L'assegno in forma libera può essere emesso, regolarmente compilato mediante l'apposizione del nome del beneficiario,soltanto per importi inferiori a euro 1.000.

Qualora, ancora oggi, si posseggano libretti di assegni rilasciati da banche e Poste Italiane prima del 2008, in "*forma libera*" e quindi non recanti la stampa della clausola di non trasferibilità, è possibile: – utilizzare i moduli di assegni del libretto **esclusivamente per importi inferiori a 1000 euro, apponendovi il nominativo del beneficiario** – utilizzare i moduli di assegni del libretto per importi pari o superiori a 1.000 euro unicamente **previa apposizione, da**

parte del traente, all'atto di emissione dell'assegno, della dicitura "non trasferibile" e del nominativo del beneficiario.

E' importante verificare sempre che gli assegni di importo pari o superiore a 1.000 euro rechino la clausola di non trasferibilità anche qualora, in qualità di beneficiario, si riceva un assegno bancario o postale.

Come funzionano le sanzioni?

Il decreto legislativo n. 231/2007, modificato dal decreto legislativo n. 90/2017, ha sganciato la determinazione della sanzione dall'importo trasferito attraverso assegni irregolarmente emessi o girati. Fino a prima del 4 luglio 2017, la normativa prevedeva una sanzione in misura percentuale rispetto all'importo degli assegni irregolari emessi (dall'1 al 40 per cento). Dal 4 luglio 2017 invece, per gli assegni di importo pari o superiore a 1000 euro l'inasprimento delle norme antiriciclaggio ha fissato una sanzione **da 3.000 a 50.000 euro con importanti conseguenze anche sull'istituto dell'oblazione**, ovvero della somma che è possibile volontariamente pagare per concludere anticipatamente il procedimento senza arrivare alla sanzione, purché entro sessanta giorni dalla data di contestazione e per titoli di importo non superiore 250.000 euro. In particolare l'oblazione – che per legge è sempre pari alla terza parte del massimo della sanzione previsto ovvero, se più favorevole, **al doppio del minimo** – nel caso specifico degli assegni irregolari è sempre pari a 6.000 euro. Ciò indipendentemente dall'importo dell'assegno contestato e anche per importi minimi, magari di poco superiori alla soglia consentita dei 1.000 euro. L'Amministrazione non può intervenire nel ridurlo in nessun modo, in quanto il meccanismo dell'oblazione è fissato per legge.

Si deve sempre pagare l'oblazione?

È importante sapere che il pagamento dell'oblazione è solo una delle opzioni possibili. Ricevuta la contestazione, il soggetto incolpato può decidere se pagare l'oblazione ovvero se attendere la conclusione del procedimento sanzionatorio, nel corso del quale potrà fornire le proprie osservazioni con la possibilità anche di ottenere, laddove ne ricorrano gli estremi, un provvedimento di proscioglimento totale ovvero l'irrogazione di una sanzione più bassa dell'oblazione. Inoltre, nel caso in cui al termine del procedimento venga irrogata una sanzione, la nuova disciplina prevede la possibilità, per l'interessato, di chiedere la riduzione di un terzo: **la sanzione minima concretamente applicabile, dunque, è pari ad euro 2.000**. Naturalmente non è possibile conoscere in anticipo se convenga pagare l'oblazione o attendere la conclusione del procedimento, poiché la sanzione irrogata potrà essere inferiore (con un minimo di 2.000 euro) o anche molto più elevata dell'importo dell'oblazione (fino a 50.000 euro). Inoltre è possibile che, sulla base delle giustificazioni prodotte dall'interessato, non venga emessa alcuna sanzione ma un provvedimento di proscioglimento. Con le precedenti disposizioni (quelle in vigore fino al 3 luglio 2017) l'oblazione era pari al 2 per cento dell'importo e risultava 'vantaggiosa': per tale motivo la maggior parte dei procedimenti venivano definiti con l'applicazione di oblazioni irrisorie, cosa che rendeva il sistema sanzionatorio scarsamente dissuasivo per le attività illecite di riciclaggio. (Così, nota *Mef* del 12 marzo 2018) –

I documenti pubblicati:

Il nuovo Codice Antiriciclaggio

Le principali novità inserite nel "nuovo" D.Lgs. n. 231/2007

Il decreto legislativo che "*riscrive*" le disposizioni *antiriciclaggio*

Il testo del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante: «*Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006*»

Il testo "*riscritto*" dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

Il testo del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante: «*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*»

Primi chiarimenti:

Antiriciclaggio. Le istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 90/2017

Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – prot. DT 54071 del 6 luglio 2017: «*ANTIRICICLAGGIO – Sanzioni – Procedimento sanzionatorio di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 231/2007 – Modifiche introdotte dall'articolo 5 del D.Lgs. 25/05/2017, n. 90, recante disposizioni per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (cd. IV direttiva antiriciclaggio) – Prime indicazioni operative – Periodo transitorio cui all'art. 69 del D.Lgs. n. 231/2007 – Applicazione del Favor rei – Artt. 56, 57, 58, 65, 67, 68 e 69 del D.Lgs. 21/09/2007, n. 231 – L. 24/11/1981, n. 689*»

Nuove disposizioni antiriciclaggio: i provvedimenti

concernenti profili di competenza della UIF da considerare ancora efficaci e/o applicabili in via transitoria

Nota dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia del 4 luglio 2017: «*ANTIRICICLAGGIO – Nuove disposizioni – Norme transitorie sull'applicazione della nuova disciplina e delle relative disposizioni di attuazione – Provvedimenti concernenti profili di competenza della UIF da considerare ancora efficaci e/o applicabili in via transitoria – D.Lgs. 21/11/2007, n. 231 – Modifiche introdotte dal D.Lgs. 25/05/2017, n. 90*»

Antiriciclaggio, *online* le FAQ del Dipartimento del Tesoro sulle novità introdotte dalla normativa

Il Dipartimento del Tesoro, in risposta alle richieste di chiarimento pervenute, ha reso disponibili una sere di risposte utili (*link* esterno http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/) che è possibile consultare per comprendere meglio le novità in tema di antiriciclaggio introdotte dal D.Lgs. 90 del 2017, che ha aggiornato il decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231.

Online le risposte Mef ai quesiti sulle novità introdotte dalla normativa Antiriciclaggio

Il Mef – Dipartimento del Tesoro ha pubblicato sul proprio sito internet una serie chiarimenti che riguardano le novità

in tema di antiriciclaggio introdotte dal D.Lgs.90 del 2017 che ha aggiornato il decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231. I chiarimento forniti sono sviluppati secondo la formula della risposta a precisa domanda. Tra le questioni trattate:

• l'adeguata verifica semplificata;
• l'individuazione del titolare effettivo nelle società di persone;
• il divieto di trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore;
• i passaggi di denaro tra legale rappresentante e socio, tra due società aventi lo stesso amministratore;
• il pagamento parte in contanti e parte in assegno.

Circolare della Guardia di Finanza sull'antiriciclaggio. Per le violazioni ante 4 luglio applicabile il favor rei

"Per le violazioni commesse in epoca antecedente al 4 luglio 2017, deve essere verificata in concreto se la normativa all'epoca vigente sia o meno più favorevole per il trasgressore". Questa è solo una delle importanti affermazioni contenute nella circolare n. 210557, del 7 luglio 2017, diffusa (attraverso il proprio sito web www.gdf.it) dalla Guardia di Finanza, (III Reparto Operazioni – Ufficio Tutela Economia e Sicurezza Sezione Antiriciclaggio e Tutela Mezzi di Pagamento) a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90.

Novità legislative per “compro oro”, Mezzogiorno e antiriciclaggio

“*Compro oro*”: in *Gazzetta Ufficiale* il decreto delegato che ne disciplina l’attività

In *Gazzetta Ufficiale*. n. 141 del 20 giugno 2017, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 92, recante: «*Disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro, in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170*». **(In vigore dal 5/07/2017)**

Link al testo del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 92, recante: «*Disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro, in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170*»

L’ennesimo decreto legge per *crescita economica del Mezzogiorno*

Nella *Gazzetta Ufficiale*. n. 141 del 20 giugno 2017, pubblicato il Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante: «*Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno*». **(In vigore dal 21/06/2017)**

Link al testo del Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante: «*Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno*».

Il nuovo Decreto Antiriciclaggio

È stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 2017 – Serie generale – il D.Lgs n. 90 del 25 maggio 2017, il cd. "*Nuovo Decreto Antiriciclaggio*". Il decreto delegato introduce significative modifiche alla vigente disciplina in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, al fine di allineare la normativa nazionale alle più recenti disposizioni introdotte in materia con la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, (UE) 2015/849 (la quarta del settore), che integra ed abroga le direttive 2005/60/CE e 2 006/70/CE e applica le raccomandazioni GAFI. Il provvedimento delegato si compone di 10 articoli: i primi cinque **apportano modifiche al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231**; Gli articoli 6, 7 e 8 introducono modifiche, rispettivamente, al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 e ad ulteriori disposizioni vigenti, trasversalmente richiamate dalla normativa di settore.

Link al testo del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante: «*Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006*».

IV direttiva antiriciclaggio:

approvate in via definitiva le disposizioni di attuazione

Il Consiglio dei ministri del 24 maggio 2017, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che detta disposizioni più severe in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento delle attività terroristiche. Il decreto delegato recepisce la direttiva UE 2015/849, che ha introdotto disposizioni volte ad ottimizzare in tutti gli Stati membri l'utilizzo degli strumenti di lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo.
I destinatari della normativa antiriciclaggio sono le persone fisiche e giuridiche che operano in campo finanziario e i professionisti tenuti all'osservanza di specifici obblighi di verifica della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo all' unità di informazione finanziaria (UIF) che provvede alla relativa analisi. L'approfondimento investigativo delle segnalazioni è effettuato dalla Direzione investiva antimafia (DIA) e dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza. Il Comitato di sicurezza finanziaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze è l'organismo responsabile dell'elaborazione degli indirizzi strategici in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dell'analisi nazionale dei relativi rischi.